



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

P.ZZA XX SETTEMBRE, 1 – 40121 – BOLOGNA – tel. 051/4215711 - Fax 051/ 247876

Ufficio IX – Legale, Contenzioso e Disciplinare

Dirigente responsabile:
Dott.ssa Rosa Aura Severino

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
dell'Emilia Romagna

Ai Dirigenti scolastici
Della Regione Emilia Romagna
Loro sedi

e p.c. Al Capo di Gabinetto
M.P.I.

Al Capo Dipartimento per l'Istruzione
M.P.I.
Dott. Giuseppe Cosentino

Al Capo Dipartimento
per la Programmazione delle Risorse Umane
e Finanziarie
M.P.I.
Dott. Emanuele Barbieri

All'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Bologna

Oggetto: *Funzione docente ed esercizio della professione forense – Obbligo di vigilanza sulle situazioni di incompatibilità*

Questa Direzione ha avuto modo di verificare che, in sede di contenzioso amministrativo e lavoristico, alcuni insegnanti, regolarmente in servizio presso le scuole del territorio regionale, in veste di avvocato di parte privata, assumono, nell'ambito di vertenze giudiziarie, il patrocinio legale di cause contro l'amministrazione scolastica di appartenenza, in totale violazione delle norme sulle incompatibilità professionali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. RICCARDO MANFREDINI

1

Ciò posto, si richiama l'attenzione delle S.S.L.L. sulle disposizioni normative che regolano la materia, al fine di porre in essere la dovuta vigilanza sul corretto utilizzo dell'autorizzazione all'esercizio della professione forense da parte di docenti dipendenti.

Al fine di cui sopra, si riassume il profilo normativo di riferimento, necessario a delineare la fattispecie in esame:

In via generale, la posizione di qualsiasi docente che intenda esercitare la libera professione è disciplinata dal sistema delle autorizzazioni di cui ai commi 10 e 15 dell'art. 508 del TU 297/94, dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/01, nonché dalle disposizioni previste dall'art. 1 co. 58 della L. 662/96, ormai rese inattive dall'intervenuta legge n. 339/03, che ha escluso, limitatamente all'iscrizione all'albo degli avvocati, l'applicazione della normativa sul part-time. Pertanto, la disciplina oggi applicabile al personale docente, che voglia esercitare la professione forense, torna ad essere individuata nel regio decreto n. 1578/33, convertito nella L. 36/34.

In ragione di quanto sopra, la succitata legge professionale forense, pur sancendo il divieto per il dipendente pubblico di esercitare la professione legale, all'art. 3, capo a), in deroga a tale preclusione, consente eccezionalmente l'esercizio della professione di avvocato ai *“professori ed agli assistenti delle Università e degli Istituti Superiori ed ai professori degli Istituti Secondari dello Stato”*, purché debitamente autorizzati dalla propria amministrazione a norma dell'art. 508 co. 15 T.U. 297/94. A tal proposito, va comunque evidenziato che la disposizione speciale sopra richiamata, secondo cui i docenti universitari e di scuola secondaria che insegnano materie giuridiche possano esercitare l'attività forense, vincola l'esercizio di detta attività a due significative ed inderogabili limitazioni, che di seguito si enunciano:

a) a tali lavoratori non possono essere conferiti incarichi professionali (es. consulenza legale a favore della scuola);

b) i lavoratori non possono assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione (ad esempio: difesa in giudizio per una controversia che comunque interessi l'Amministrazione scolastica).

La ratio legis di tale norma speciale risiede nella considerazione che l'attività didattica del docente che insegna materie giuridiche e che contemporaneamente esercita la professione di avvocato, pur trovando effettiva

fonte di arricchimento nello svolgimento dell'attività professionale forense, non può in ogni caso concretizzarsi nell'assunzione di posizioni che determinino conflitto di interessi con la propria amministrazione di appartenenza, in virtù del dovere di esclusività, lealtà e fedeltà alla propria amministrazione, da cui non è possibile derogare neppure in presenza di provvedimenti autorizzativi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le S.S.L.L. a svolgere ogni opportuna attività di vigilanza, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di accertare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità riconducibili alla fattispecie sopra descritta, prestando la massima attenzione alla posizione professionale dei docenti ammessi all'esercizio della professione forense.

In particolare, occorre verificare se detti insegnanti svolgano la suddetta attività muniti di regolare autorizzazione concessa dal Dirigente scolastico e che venga osservato da parte dei medesimi l'impegno a non patrocinare cause contro l'amministrazione di appartenenza, che il medesimo Dirigente ha l'onere di far assumere in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui venga accertata, in capo ad un docente, la violazione delle norme fin qui richiamate, il Dirigente scolastico sarà tenuto a diffidare immediatamente l'insegnante a cessare dalla situazione di incompatibilità, a norma dell'art. 508 co. 12, T.U. 297/94.

Preme precisare da ultimo che, anche nell'ipotesi di ottemperanza alla diffida in questione, le S.S.L.L. saranno comunque tenute ad adottare ogni provvedimento utile a sanzionare, sotto il profilo disciplinare, la condotta illegittima accertata a carico del dipendente, a norma del successivo co. 13 del medesimo art. 508, T.U. 297/94.

La presente nota, considerato l'interesse generale della questione, sarà portata, a cura delle S.S.L.L., a conoscenza delle istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza.

Si raccomanda esatto adempimento.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Rosa Aura Severino